



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI CHIOMONTE

COMUNITA' MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del CONSIGLIO COMUNALE n. 26\13

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - ANNO 2013

L'anno **duemilatredici** addì **diciotto** del mese di **ottobre** alle ore **18.00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, previ avvisi partecipati nelle forme di legge, il Consiglio Comunale, in seduta **pubblica** di **prima** convocazione, sessione **ORDINARIA** nelle persone dei Signori:

PINARD Renzo Augusto	Presente	TOURNOUR Roberto	Presente
OLLIVIER Silvano	Presente	RAINERO Ernesto	Presente
URAN Cristina	Presente	PACIOLLA Emilia	Assente
GARETTO Danilo	Assente	GUGLIELMO Giorgio	Presente
BARETTA Alessandro Giovanni	Presente	REMOLIF Mauro	Presente
JOANNAS Diego	Presente	JACOB Riccardo	Presente
TROTTA Roberto	Assente		

Totale presenti 10

Totale assenti 3

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco geom. PINARD Renzo Augusto.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. ZOLA Luigi.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità TECNICA e alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto.

Chiomonte, 04.10.2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to RUELLA SILVIA

VISTO di Regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (art. 151, IV comma e art. 147 bis, I comma del D. Lgs. 267 del 18.8.2000):

Chiomonte, 04.10.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to RUELLA Silvia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il SINDACO dà lettura del punto n. 5 dell'odg così come precedentemente anticipato e cede la parola all'Ass. VICE SINDACO il quale illustra sommariamente le varie fasce di imposizione del tributo TARES. Dà notizia in merito alle utenze domestiche e a quelle non domestiche, e cede la parola alla dott.ssa Ruella, la quale precisa l'incidenza della quota fissa e della quota variabile e illustra i costi fra le varie utenze.

Premesso che:

l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito, a decorrere dal primo gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, e dei costi relativi ai servizi cosiddetti indivisibili, sostituendo, dalla stessa data, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;

la tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

in base a quanto disposto dall'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato della T.I.A.1);

l'art. 1, comma 387, lett. d) della L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l'abrogazione del comma 12 del citato art. 14, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in attesa dell'approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012.

Ne consegue che a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell'intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 avevano assunto portata definitiva ai fini dell'applicazione del nuovo tributo.

Il D.L. 102 del 31/8/2013 in fase di conversione, modifica nuovamente tale assetto normativo, individuando la possibilità per i Comuni di seguire le linee guida D.P.R. 158/1999 mantenendo il principio sulla base del quale "chi inquina paga" con una maggiore ampiezza di manovra sui criteri di commisurazione delle tariffe e di determinazione delle categorie e sottocategorie di classificazione delle utenze domestiche e non domestiche; il decreto inoltre introduce la possibilità per i Comuni di applicare ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dello stesso art. 14, nonché abroga il comma 19 sempre dell'articolo 14, il quale stabiliva che le ulteriori agevolazioni deliberate dal Consiglio Comunale dovevano essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura doveva essere assicurata da risorse diverse da proventi del tributo di competenza.

Il Comune di Chiomonte, non disponendo di un metodo di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti, sulla base della normativa sopra descritta ha provveduto a determinare le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti commisurando le stesse alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte basandosi sui criteri presuntivi previsti dal D.P.R. 158/1999, modificando alcuni coefficienti sulla base della effettiva realtà socio economica e produttiva del comune stesso.

Il riparto dei costi fissi e variabili, definiti con il piano finanziario approvato con deliberazione C.C. n. 14/13 del 18/07/2013, fra le utenze domestiche e non domestiche è stato effettuato sulla base delle superfici in applicazione dell'art 6 D.P.R. 158/1999.

Nel Comune di Chiomonte si rileva una particolare situazione abitativa, con 1.505 utenze relative a non residenti e abitazioni tenute a disposizione, rispetto ad un totale complessivo di 1995 utenze. Altresì i nuclei familiari residenti con un unico occupante sono 232. A seguito numerose simulazioni contabili, e nello spirito di conservare il principio di cui al D.L. 102 "chi inquina paga", ai fini della determinazione delle tariffe, si è provveduto ad attribuire per tali 1.505 utenze e ai nuclei con "un occupante", un coefficiente minimo per la parte fissa e un coefficiente medio (ad-hoc) per la parte variabile, come stabilito dal decreto 158/99; ai restanti nuclei familiari, da 2 abitanti fino a 6 e oltre, sono stati applicati i coefficienti minimi sia di parte fissa che di parte variabile.

Utilizzando tale criterio la commisurazione delle tariffe ha consentito di non penalizzare troppo l'utenza non residenziale senza peraltro acuire eccessivamente il carico tributario sulle utenze residenziali. Si è provveduto inoltre ad applicare la sola tariffa di parte fissa alle pertinenze delle abitazioni, con un abbattimento complessivo del tributo pari a circa il 50% per tale tipologia immobiliare.

Per le utenze non domestiche, che rappresentano per il Comune di Chiomonte una percentuale minima rispetto al totale delle utenze, si è provveduto ad attribuire per talune categorie, coefficienti ad-hoc, al fine di moderare l'impatto economico del nuovo tributo sulle attività stesse presenti sul territorio comunale.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 14, comma 24 D.L. 201/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, e che tale tariffa giornaliera è disciplinata dall'art. 23 del Regolamento approvato con delibera di Consiglio in data odierna ed è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%.

Considerato che, unitamente alla determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti, il Comune è altresì tenuto, sulla base della disposizione dettata dall'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, ad individuare l'importo della maggiorazione dovuta dai soggetti passivi del tributo sui rifiuti a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune;

L'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, prevede l'applicazione alla base imponibile del tributo sui rifiuti di una maggiorazione standard pari a 0,30 €/mq, modificabile in aumento sino a 0,40 €/mq, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato;

Per il solo anno 2013 la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'art. 14 del D.L. 201 del 2011; sempre per l'anno 2013 non è consentito inoltre ai comuni l'aumento della maggiorazione standard di cui al precedente paragrafo.

Considerato che, per quanto riguarda i termini di riscossione del tributo sui rifiuti e del connesso tributo sui servizi indivisibili, l'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011 e s.m.i. dispone che il versamento del tributo nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, prevedendo peraltro che i Comuni possano variare con l'adozione del regolamento sul tributo la scadenza e il numero delle rate di versamento;

Rilevato che il Comune di Chiomonte all'art. 27 del Regolamento approvato nella medesima seduta consiliare ha provveduto a disciplinare il numero delle rate e relative scadenze stabilendo che il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato, a regime, in quattro rate bimestrali, scadenti il 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 30 settembre.

Richiamato l'art. 10, comma 2, del D.L. n. 35 del 08/04/2013 convertito nella legge 64 del 6/06/2013 che, in materia di T.A.R.E.S., introduce alcune disposizioni che operano limitatamente all'anno 2013 ed in particolare la lett. a) che attribuisce al Comune, la facoltà di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse, in deroga al comma 35 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.

Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 18.07.2013 è stato disposto, per l'anno 2013, il versamento di due rate in acconto scadenti il 15 settembre e il 31 ottobre 2013 per un totale pari al 60% dell'importo calcolato sulla base dei criteri applicati per la riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti dovuta per l'anno 2012, con conguaglio da effettuarsi entro il 31 dicembre 2013 in base all'articolo 14 del D.L. n. 201/201, adeguatamente recepito dalla regolamentazione comunale; il versamento dell'ultima rata dovrà essere effettuato unitamente alla quota statale in unica soluzione pari a € 0,30 a mq sopra descritta. A tale delibera è seguita l'emissione del relativo Ruolo in acconto per l'anno 2013.

Vista, infine, la delibera di G.C. n. 37/13 del 11.06.2013 nella quale la Dott.ssa Silvia RUELLA, viene nominata Responsabile del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares).

Preso atto che l'adozione del presente atto rientra, tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 14, comma 23 D.L. 201/2011.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Chiede e ottiene la parola il Cons. GUGLIELMO, il quale riferisce che da una comparazione fra quota fissa e quota variabile emerge un divario fra la parte di quota fissa e la parte di quota variabile sulle seconde abitazioni. Segue una discussione in merito ai componenti familiari.

Conclusasi la discussione;

ESPERITA votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 10
Astenuti	n. 1 (Jacob)
Votanti	n. 9
voti favorevoli	n. 9
voti contrari	n. /

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di determinare per l'anno 2013 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti:

UTENZE DOMESTICHE

Descrizione	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/pers/anno)
Famiglie con 1 componente	0,338096	64,22
Famiglie con 2 componenti	0,394446	56,19
Famiglie con 3 componenti	0,434695	48,16
Famiglie con 4 componenti	0,466895	44,15
Famiglie con 5 componenti	0,499095	46,56

Famiglie con 6 o più componenti	0,523244	45,49
Non residenti e locali tenuti a disposizione	0,338096	64,22
Superfici domestiche accessorie – pertinenze	0,434695	-

UTENZE NON DOMESTICHE - COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,141416	0,512228
2 - Campeggi, distributori carburanti	0,185782	0,487836
3 - Stabilimenti balneari	0,174690	0,634187
4 - Esposizioni, autosaloni	0,119233	0,487836
5 - Alberghi con ristorante	0,368791	1,951344
6 - Alberghi senza ristorante	0,221829	0,487836
7 - Case di cura e riposo	0,277286	1,219590
8 - Uffici, agenzie, studi professionali	0,313334	1,134219
9 - Banche ed istituti di credito	0,160826	0,731754
10 - Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,307788	1,112266
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,421475	1,518390
12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,288378	1,036652
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,321652	1,156171
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,252331	0,365877
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,302242	2,439180
16 - Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,342066	2,439180
17 - Bar, caffè, pasticceria	1,009322	2,439180
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,659942	2,384299
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	0,723717	2,611142
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,680355	2,439180
21 - Discoteche, night club	0,454750	1,640349

3. Di rilevare che per l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100% come previsto dall'art 23 del Regolamento. Alla tariffa giornaliera si applica la maggiorazione dovuta come previsto dall'art. 24 del medesimo regolamento.
4. Di prendere atto delle previsioni agevolative e delle riduzioni tariffarie contenute nel regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, agli art. 18, 20, 21 e 22, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze

domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

5. Di dare atto che il comma 28 dell'art. 14, comma 23 D.L. 201/2011 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504), nella misura percentuale deliberata dalla Provincia., tributo quest'ultimo che dovrà essere riversato nelle casse della provincia nei termini stabiliti dalla stessa.
6. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2013 in base alla speciale previsione normativa (art. 1, c. 169, della l. n. 296 del 2006), che riprendendo la norma introdotta dall'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, allinea il termine ultimo utile alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Ed invero ove le deliberazioni concernenti le determinazioni tariffarie sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il termine innanzi indicato, "hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".
7. Di rilevare che, con deliberazione n. 13 del 18.07.2013, adottata nelle more dell'approvazione del regolamento, è stato disposto, per l'anno 2013, il versamento di due rate in acconto scadenti il 15 settembre e il 31 ottobre 2013 per un totale pari al 60% dell'importo calcolato sulla base dei criteri applicati per la riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti dovuta per l'anno 2012, con congruaggio da effettuarsi entro il 31 dicembre 2013 in base all'articolo 14 del D.L. n. 201/201, adeguatamente recepito dalla regolamentazione comunale; il versamento dell'ultima rata dovrà essere effettuato unitamente alla quota statale in unica soluzione pari a € 0,30 a mq sopra descritta.
8. Di prendere atto che, ai fini della riscossione del tributo, è stato emesso dal responsabile del Servizio Finanziario e tributi il relativo ruolo in acconto per l'anno 2013 per la misura percentuale sopra indicata.
9. Di stabilire che, ai fini della riscossione a saldo del tributo, è stato dato mandato al responsabile del Servizio, con deliberazione di C.C. n. 13 del 18 luglio 2013, di predisporre gli avvisi da inviare ai contribuenti per il versamento a saldo del tributo a congruaggio sulla base delle presenti tariffe determinate per l'anno 2013 e con decurtazione dell'importo già versato a titolo di acconto di cui al punto 7 utilizzando la più idonea forma di pagamento tra il Mod. F24 o bollettino postale previsto per il nuovo tributo; si rimanda alla delibera C.C. n. 13/13 per l'elenco dei dati che devono essere contenuti negli avvisi di pagamento tra cui l'indicazione della maggiorazione standard di € 0,30 a mq. riservata allo Stato.
10. Di stabilire che il versamento a saldo del tributo dovrà essere effettuato, da parte dei contribuenti, entro il 31.12.2013 unitamente al versamento della maggiorazione standard di competenza dello Stato.
11. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.
12. Di pubblicare sul sito istituzionale del Comune la presente deliberazione.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva con apposita e separata votazione, con voti resi per alzata di mano che danno il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 10
Astenuti	n. 1 (Jacob)
Votanti	n. 9
voti favorevoli	n. 9
voti contrari	n. /

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PINARD Renzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZOLA Luigi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Chiomonte attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito informatico dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 26.10.2013 al 10.11.2013 al n. _____ del Registro Pubblicazioni, così come prescritto dall'art. 124, c. 1 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall'art. 32, c. 1 della L. 18.06.2009, n. 69.

Chiomonte, lì 26.10.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZOLA Luigi

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Chiomonte, lì 26.10.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZOLA Luigi

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Chiomonte, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata sul sito informatico dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 26.10.2013 al 10.11.2013;

è divenuta esecutiva il 20.11.2013 decorsi 10 giorni dalla avvenuta pubblicazione (art. 134, c. 3 del D. Lgs. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 3 del D. Lgs 267\2000).

Chiomonte, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZOLA Luigi
